



Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza

Approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.06.2015



Indice

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizione

Art. 3 - Congruità e sobrietà delle spese – obbligo di motivazione

Art. 4 - Soggetti autorizzati

Art. 5 - Responsabile procedimento e gestione risorse

Art. 6 - Spese ammissibili

Art. 7 - Casi di non ammissibilità delle spese

Art. 8 – Norma di rinvio



AFFARI GENERALI

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2
Definizione

Sono spese di rappresentanza quelle spese sostenute per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse e che assolvano ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, di promozione della propria immagine e attività. Sono pertanto strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

Art. 3
Congruità e sobrietà delle spese – obbligo di motivazione

Tutte le spese di rappresentanza sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto al bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato al piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta comunale.

Lo stanziamento di bilancio deve corrispondere al principio di congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una gestione accorta delle disponibilità finanziarie che rifugge da sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie.

La sobrietà deve inoltre essere valutata in riferimento alla dimensione territoriale e alle caratteristiche dell'ente.

L'effettuazione delle spese necessita di adeguata motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti ed al nesso con i fini istituzionali di cui al precedente art. 2.

Le spese devono essere giustificate e documentate, dimostrando il rapporto tra l'attività del Comune, la spesa erogata, la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

Le spese di rappresentanza per quanto concerne, in particolare, l'acquisto di beni mobili, devono prevedere la loro assunzione in carico negli appositi inventari, nei quali deve essere annotato il relativo scarico, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.

Art. 4
Soggetti autorizzati



AFFARI GENERALI

Sono competenti a richiedere l'utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, il Sindaco, il Vice Sindaco, ciascun Assessore per quanto di propria competenza, il Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti la rappresentatività del consiglio comunale.

Art. 5

Responsabile procedimento e gestione risorse

Lo stanziamento di bilancio destinato al sostenimento delle spese di cui al presente regolamento è affidato, attraverso il piano esecutivo di gestione ai dirigenti così come individuati con apposito decreto sindacale, sulla base delle rispettive competenze.

I Dirigenti, in esecuzione degli obiettivi del PEG provvedono, nel rispetto della legislazione vigente, alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, alla assunzione del relativo impegno di spesa e alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa e della relativa documentazione.

Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Il prospetto - entro 10 giorni dalla sua approvazione - deve essere pubblicato in un apposito spazio web sul sito del comune e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del Servizio Finanziario dell'Ente.

Art. 6

Spese ammissibili

Nell'ambito della definizione di cui al precedente art.2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute:

a) IN AMBITO STORICO – CULTURALE, ECONOMICO E TURISTICO con la funzione di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città.

In tale ottica, trovano giustificazione tutti gli acquisti di corone d'alloro e/o omaggi floreali in occasione di solennità nazionali e locali volte ad incrementare il senso di appartenenza della popolazione al proprio territorio.

Per gli omaggi va altresì privilegiato l'acquisto di prodotti locali al fine di contribuire sia alla divulgazione dei prodotti della tradizione gastronomica locale, che alla promozione turistica della città anche in un contesto europeo.

b) IN AMBITO SOCIALE E SPORTIVO con la funzione di testimoniare la presenza e la vicinanza del Comune nel contesto sociale e sportivo.

In tale ottica, trovano giustificazione:



AFFARI GENERALI

- gli omaggi a centenari, la consegna di pergamene e omaggi floreali durante il rito del matrimonio civile o in occasione delle iniziative di pari opportunità tra uomo e donna;
- la consegna di targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo per la valorizzazione delle eccellenze locali ovvero di atleti che si sono particolarmente distinti in ambito locale e nazionale.

Trovano altresì giustificazione le spese relative alle seguenti iniziative:

- Ospitalità, pranzi/cene/colazioni, piccole consumazioni, omaggi, piccoli doni quali targhe, libri, oggetti simbolici in occasione di visite di autorità e personalità particolarmente qualificati con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'ente: allestimenti, buffet, addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni;
- gemellaggi;

Art. 7

Casi di non ammissibilità delle spese

Non sono considerate spese di rappresentanza:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasioni non ufficiali e/o di soggetti in veste informale;
- gli omaggi ad amministratori o dipendenti;
- le spese per pranzi e/o colazioni di lavoro;
- le spese per necrologi, manifesti o telegrammi per Amministratori e/o dipendenti non più in carica/servizio;
- più in generale le spese che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 2.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.